

ALLEGATO A

NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO “PALUDE DELLE FONTANE – BOSCO DI SOT”.

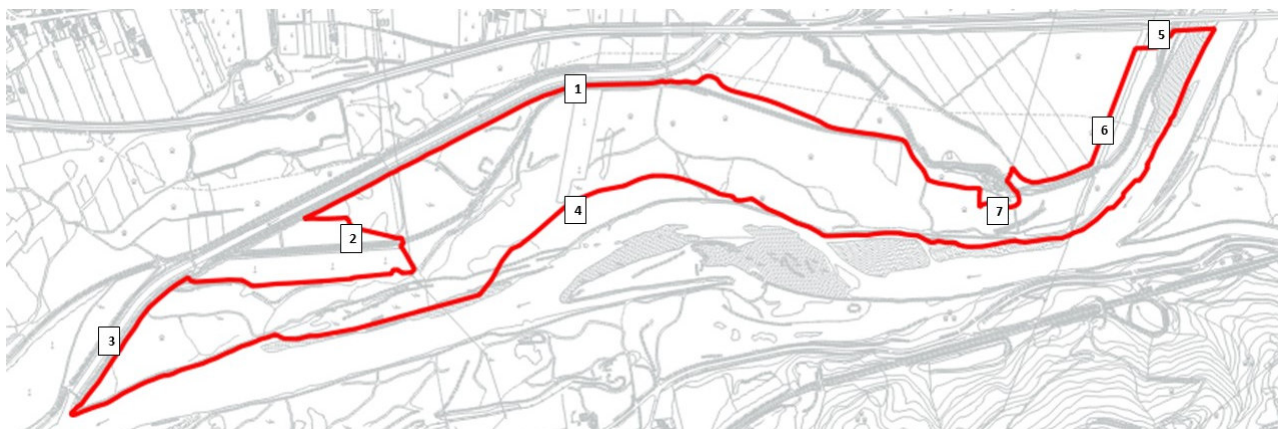
Titolo 1 – Generalità.

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. Le presenti norme di tutela, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del perimetro del Biotopo denominato “Palude delle Fontane – Bosco di Sot”.

Art. 2 – Perimetro.

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN in scala 1:5.000 del perimetro del biotopo costituisce l'Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'Allegato A può essere descritto distinguendo 7 tratti:



id tratto	DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO
1	Dall'area di manovra nei pressi del ponte, il perimetro si sviluppa verso Ovest lungo la rotabile a fondo naturale (CTR5000) escluso il sedime, fino all'incrocio con altra pista. In corrispondenza dell'incrocio il confine segue la pista al piede dell'argine, escluso il sedime, fino a giungere in corrispondenza di un'area coltivata a seminativo.
2	Il perimetro segue l'andamento della superficie boscata escludendo le aree coltivate, fino a ricongiungersi alla pista al piede dell'argine nei pressi del ponte.
3	il perimetro segue la base dell'argine fino a giungere alla chiusa del canale e da qui prosegue lungo la linea della riva del corso d'acqua (CTR5000) nel fiume Isonzo.
4	Il perimetro segue la linea della riva del corso d'acqua come desunta da ortofoto 2018 e, per le parti corrispondenti allo stato di fatto, dalla CTR5000, con esclusione della parte ricadente nel Comune di Sagrado.
5	Il perimetro corrisponde al piede della scarpata autostradale.
6	Il perimetro segue la linea di confine di coltura indicata come “pioppeto”, la rotabile a fondo naturale (escluso il sedime), il tracciato dell'elettrodotto e il bordo del canale (escluso l'alveo) in CTR5000, fino al punto in corrispondenza del limite delle pertinenze delle abitazioni sulla riva opposta del canale
7	Il perimetro esclude le abitazioni e le loro pertinenze e prosegue in direzione ovest lungo il bordo della strada rotabile, escluso il sedime, fino a ricongiungersi al tratto n. 1 in corrispondenza del ponte.

Art.3 - Finalità e obiettivi generali.

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie;
 - b) il contenimento del disturbo antropico diretto e indiretto.
2. Oggetto delle norme di tutela sono:
 - a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
 - b) la disciplina delle trasformazioni di cui al Titolo 3;
 - c) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 4.

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione.

Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali.

1. All'interno del biotopo sono vietati:
 - a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
 - b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. Sono consentite le attività di gestione ittica e pesca sportiva previste dalla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle gare da pesca.

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali.

1. Nelle attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.
2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 e s.m.i. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
3. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca sportiva nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
4. È vietato molestare, catturare, trattenere ed uccidere le specie di animali appartenenti alla fauna eteroterma ed omeoterma diverse da quelle di cui al comma 3, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
5. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
6. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
7. La raccolta dei funghi è vietata con la sola esclusione delle attività scientifiche così come disciplinato all'art. 6 della Legge Regionale 7 luglio 2017, n. 25 recante (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).
8. È vietata la raccolta dei tartufi.

Art. 6 – Conservazione e gestione delle cenosi erbacee.

1. Ferme restando le specifiche norme di cui alla legge regionale n. 9/2005 per le superfici inserite nell'Inventario dei Prati Stabili, non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. Sono pertanto vietati:
 - a. qualsiasi tipo di trasformazione culturale e di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità (fatto salvo il deposito temporaneo ai margini della viabilità di materiale vegetale derivato dalle attività di manutenzione e gestione);
 - b. il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso anche mediante pratiche agronomiche quali l'epicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - c. la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali;
 - d. la concimazione.
2. Non è ammesso il controllo della vegetazione con diserbanti e dissecanti, ad eccezione dell'uso topico per il contenimento delle specie vegetali aliene invasive.
3. Nelle operazioni di sfalcio e decespugliamento con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso e la costipazione del terreno.

4. La biomassa derivante dalle attività di cui ai commi precedenti deve sempre essere asportata, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Biodiversità.
5. Il pascolo può essere ammesso unicamente in forma vagante e purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato. Il pascolo potrà essere interdetto per la conservazione della flora e della fauna o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

Art. 7 – Conservazione e gestione degli habitat forestali.

1. Le attività selvicolturali, con la sola eccezione dei tagli necessari alla manutenzione dell'elettrodotto nella relativa fascia di rispetto, devono essere finalizzate al miglioramento della composizione e della struttura dei boschi, con particolare riferimento ai boschi riferibili alle tipologie forestali "Frassineto dei terrazzi fluviali", "Pioppeto golenale di Pioppo nero" e "Saliceto golenale di Salice bianco", nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali aliene invasive.
2. È vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione o rinaturalizzazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la formazione golenale boschiva tipica.
3. Gli interventi di ripulitura di corsi d'acqua sono ammessi solamente in casi di dichiarata emergenza. Eventuali progetti di tagli selettivi finalizzati al mantenimento della funzionalità idraulica saranno sottoposti a parere del Servizio biodiversità.
4. Nelle particelle non appartenenti al demanio idrico, è consentito il prelievo fino a 50 q/anno per richiedente esclusivamente su individui a ceppaia per le seguenti specie:
 - a. pioppo bianco (*Populus alba*), pioppo nero (*Populus nigra*), olmo campestre (*Ulmus minor*), acero montano (*Acer pseudoplatanus*) e acero campestre (*Acer campestre*) – indicativamente con diametro inferiore a 40 cm;
 - b. farnia (*Quercus robur*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), frassino meridionale (*Fraxinus excelsior* x *oxycarpa*) e tiglio selvatico (*Tilia cordata*) – indicativamente con diametro inferiore a 30 cm.
5. Nelle particelle non appartenenti al demanio idrico, per altre specie è consentito il prelievo fino a 100 q/anno per richiedente non cumulabili con il quantitativo di cui al comma precedente. In caso di presenza di individui di *Ailanthus altissima*, andranno rimossi prima di prelevare altre specie, secondo modalità che ne impediscano la diffusione.
6. Gli alberi a terra che ostacolano la viabilità possono essere rimossi a prescindere dai quantitativi massimi definiti.
7. Gli interventi forestali all'interno del biotopo devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 28 febbraio.
8. Nelle fasi di taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni vanno ammuccati in aree diverse dalle superfici caratterizzate dalla presenza di prati stabili così come definiti dalla Legge regionale n. 9/2005. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo. Il prelievo deve avvenire in modo non concentrato in un'unica area in modo da mantenere una copertura forestale il più possibile continua.

Art. 8 - Tutela dei corpi idrici.

1. Sono vietati:
 - a. qualsiasi alterazione morfologica dei corsi d'acqua;
 - b. l'alterazione e il drenaggio delle aree acquitrinose;
 - c. il prelievo idrico o le derivazioni dai corsi d'acqua inclusi nel biotopo;
 - d. la piantagione di alberi o arbusti sugli argini;
 - e. i lavori di consolidamento e protezione spondale senza l'impiego di tecniche d'ingegneria naturalistica.
2. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla loro esecuzione.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni.

Art. 9 – Edificabilità e movimenti terra.

1. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture esistenti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della sentieristica esistente.
2. Sono vietati:
 - a. l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
 - b. gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;

- c. la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
 - d. gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità;
 - e. il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.
3. Le deroghe ai divieti di cui al comma 2, nonché l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del CTS di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale n. 42/1996.
 4. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 10 - Interventi privi di rilevanza urbanistica.

1. Sono consentiti, se previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Servizio biodiversità, gli interventi di seguito indicati:
 - a. l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
 - b. l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché detti elementi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso;
 - c. gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
 - d. gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico.
2. È vietato:
 - a. allestire attendamenti o campeggi;
 - b. realizzare strutture temporanee o permanenti diverse da quelle disciplinate al comma 1; è ammesso il mantenimento delle altane di caccia esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti Norme di tutela.

Titolo 4 – Disciplina della fruizione.

Art. 11 – Accessibilità.

1. È ammesso:
 - a. il transito pedonale, con biciclette od ippico esclusivamente lungo i percorsi esistenti;
 - b. l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, o qualora necessario a tutela di altre specie di fauna.
2. È vietato:
 - a. istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
 - b. l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei mezzi agricoli e forestali, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza nell'esercizio delle proprie funzioni, per l'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri, per le operazioni gestionali del biotopo, per il transito dei cacciatori durante la stagione venatoria o per esigenze connesse all'attività e alla gestione venatoria;
 - c. lo svolgimento di manifestazioni sportive e ricreative organizzate, con uso di mezzi a motore o fuori dai percorsi esistenti, le attività di softair, paintball, orienteering.

Art. 12 – Accensione fuochi.

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento di fuoco prescritto potrà essere eseguito esclusivamente dall'Amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/1996.
3. Eventuali ulteriori deroghe ai divieti, di cui al comma 1, sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/1996.

Art. 13 - Abbandono di rifiuti.

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 5 – Sanzioni.

Art. 14 – Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni.
2. Per le superfici a prato stabile naturale, inseriti nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2005, sono fatte salve le specifiche sanzioni di cui all'art. 11 della medesima legge regionale n. 9/2005.
3. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle altre disposizioni previste del presente regolamento si applica la sanzione prevista all'articolo 39 comma 4 della legge regionale n. 42/1996. Ai sensi dell'articolo 39, comma 5, della legge regionale 42/1996 chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme di tutela previste dall'articolo 4, comma 2, è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
4. La sanzione di cui all'art. 39 comma 4 della legge regionale n. 42/1996, si applica altresì per attività disciplinate dal presente regolamento, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

Titolo 6 – Norma di rinvio.

Art. 15 – Convenzione.

1. L'attività di gestione del biotopo, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso convenzione fra il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione, il Comune di Farra d'Isonzo e il Comune di Savogna-Občina Sovodnje ob Soči, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a. attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività sportive e ludico-ricreative effettuate nell'area;
 - b. esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
 - c. controllo attivo delle specie vegetali ed animali aliene invasive;
 - d. incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti unionali in materia agroambientale;
 - e. realizzazione di materiale divulgativo.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto ai Comuni di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE